Pubblicato il 14/06/2022

N. 07908/2022 REG.PROV.COLL.
N. 06978/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6978 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Commissione per l'Accertamento dell'Efficienza Fisica, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del giudizio di non idoneità della Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, di cui al provvedimento del 31 maggio 2021, -OMISSIS-, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 1350 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - del 13 maggio 2020" per non aver superato l'esercizio dei piegamenti sulle braccia in quanto "ha svolto correttamente solo n. 14 dei n. 15 piegamenti richiesti dal Bando, poiché nei restanti non risultava in posizione allineata, né abbassava sufficientemente il corpo";

- del decreto -OMISSIS-, pubblicato il 24.06.2021 sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/18 del 24.06.2021, con cui il Direttore Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame e titoli, a 1350 posti da allievo agente della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - del 13 maggio 2020;

- della graduatoria di merito dei vincitori del concorso pubblico, per esame e titoli, a 1350 posti da allievo agente della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, approvata con decreto -OMISSIS- del Direttore Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, pubblicato il 24.06.2021 sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero

dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/18 del 24.06.2021, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, ivi incluso il verbale delle prove di efficienza fisica del 31 maggio 2021 (non conosciuto) recante due idoneità di efficienza fisica limitatamente alla corsa piana di m. 1.000 ed al salto in alto;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1/12/2021:

- del verbale di notifica dell'Ufficio Formazione - Segreteria Allievi della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di -OMISSIS-, con il quale è stato notificato al ricorrente il proscioglimento dal 215° Corso per Allievi Agenti della Polizia di Stato e la conseguente cessazione del servizio disposta con provvedimento-OMISSIS--;

- del provvedimento-OMISSIS-- del Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con il quale è stato disposto il proscioglimento del ricorrente dal 215° Corso per Allievi Agenti della Polizia di Stato e la conseguente cessazione del servizio;

NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI,

GIÀ GRAVATI CON RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO

- del giudizio di non idoneità della Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, di cui al provvedimento del 31 maggio 2021, -OMISSIS-, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 1350 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - del 13 maggio 2020" per non

aver superato l'esercizio dei piegamenti sulle braccia in quanto "ha svolto correttamente solo n. 14 dei n. 15 piegamenti richiesti dal Bando, poiché nei restanti non risultava in posizione allineata, né abbassava sufficientemente il corpo";

- del decreto -OMISSIS-, pubblicato il 24.06.2021 sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/18 del 24.06.2021, con cui il Direttore Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico, per esame e titoli, a 1350 posti da allievo agente della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - del 13 maggio 2020;

- della graduatoria di merito dei vincitori del concorso pubblico, per esame e titoli, a 1350 posti da allievo agente della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, approvata con decreto -OMISSIS- del Direttore Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, pubblicato il 24.06.2021 sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/18 del 24.06.2021, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, ivi incluso il verbale delle prove di efficienza fisica del 31 maggio 2021 (non conosciuto) recante due idoneità di efficienza fisica limitatamente alla corsa piana di m. 1.000 ed al salto in alto;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle "Disposizioni per l'accertamento dell'efficienza fisica del Concorso pubblico, per esami e titoli, per l'assunzione di 1350 allievi agenti della Polizia

di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - del 15 maggio 2020, e dei relativi allegati, nella parte in cui dispone che "In caso di infortunio durante lo svolgimento di una prova che possa pregiudicare il regolare svolgimento della prova successiva, occorre avvertire immediatamente la Commissione. Il sanitario della Polizia di Stato, membro della Commissione, accertata l'effettiva inabilità all'espletamento della prova, emette idonea certificazione sulla base della quale la Commissione potrà autorizzare il differimento ad altra data fissata dalla Commissione, comunque entro l'ultima data prevista dal calendario delle convocazioni. Iniziata la singola prova fisica, essa deve necessariamente concludersi positivamente o negativamente, senza che sia possibile ripetere la stessa.";

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del bando per l'assunzione di 1350 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - del 13 maggio 2020, nella parte in cui all'art. 12, comma 6, dispone che "Il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi ginnici determina l'esclusione dal concorso per inidoneità";

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 3;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO, GIA' RICHIESTO CON IL RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

E IN SUBORDINE, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO GIA' RICHIESTO CON IL RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2022 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso introduttivo il sig.-OMISSIS-ha proposto ricorso avverso il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica presso il Dipartimento della P.S. del Ministero dell'interno di cui al provvedimento del 31 maggio 2021, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al concorso pubblico per titoli ed esami per l' assunzione di 1350 allievi agenti P.S. indicato in epigrafe, per non aver superato l'esercizio dei piegamenti sulle braccia in quanto "*ha svolto correttamente solo n. 14 dei n.15 piegamenti richiesti dal bando, poiché nei restanti non risultava in posizione allineata, ne' abbassava sufficientemente il corpo*".

Parte ricorrente ha anche gravato la graduatoria di merito del concorso di cui al decreto 23.6.2021 nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento dello stesso dei candidati ammessi, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe nonché ha chiesto l'accertamento del suo diritto ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali e in subordine ad essere risarcito del danno subito.

Il ricorrente ha esposto di svolgere regolarmente attività sportiva agonistica, praticando da 11 anni lo sport del kick boxing, per il quale ha vinto il titolo di campione italiano nel 2017 e di aver superato brillantemente le prove concorsuali di efficienza fisica della corsa piana e del salto in alto, tuttavia ha riferito di aver subìto un trauma da strappo muscolare al grande pettorale della spalla sinistra durante lo svolgimento dell'esercizio dei piegamenti sulle

braccia, dopo averne effettuato correttamente n.14, tale circostanza gli avrebbe impedito di eseguire correttamente il 15° piegamento. Avvertita la Commissione dell'accaduto al fine di ottenere il differimento della prova ad altra data, la Commissione gli avrebbe fornito una pomata antinfiammatoria e per non aver effettuato un solo piegamento sulle braccia lo ha dichiarato inidoneo con la seguente motivazione: "*non risultava in posizione allineata, né abbassava sufficientemente il corpo*", senza tener conto dell'infortunio comunque accertato, risultando ingiustamente penalizzato.

All'indomani dell'infortunio, in data 1.6.2021, recatosi al Pronto soccorso dell'Ospedale-OMISSIS-gli è stato diagnosticato un "*-OMISSIS-*". Pochi giorni dopo, in data 5 giugno 2021, il ricorrente si è sottoposto a visita presso UOC di Ortopedia del predetto Ospedale in seguito alla quale è stato certificato un sospetto trauma da strappo -OMISSIS-sinistra, consigliando la terapia farmacologica.

1.1.Sostiene il ricorrente che il mancato superamento della prova non sarebbe imputabile allo stesso bensì all'infortunio occorso in sede di svolgimento della prova e il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per l'errata interpretazione del bando e delle disposizioni per l'accertamento dell'efficienza fisica; pertanto il ricorrente ha dedotto articolati motivi di impugnazione volti a censurare la *violazione di legge e l'eccesso di potere sotto svariati profili*, sussistendo il grave *difetto di motivazione* in quanto la Commissione non avrebbe tenuto conto dell'infortunio verificatosi durante la prova che avrebbe compromesso l'esecuzione dell'esercizio ginnico e non avrebbe differito la data della prova, come dallo stesso ricorrente chiesto e previsto a pag. 5 delle "Disposizioni per l'accertamento dell'efficienza fisica" del Concorso in esame, risultando arbitrario l'operato della Commissione. Del resto l'aver subito un infortunio in sede di svolgimento dell'ultima prova, compromettendone l'esito, sarebbe stato comprovato dalle certificazioni rese dalle strutture sanitarie pubbliche presso le quali il ricorrente si sarebbe sottoposto a visita nell'immediatezza della prova concorsuale. Peraltro il ricorrente ha

documentato di aver superato le prove fisiche del concorso per 3581 allievi carabinieri, in data 24.06.2021 (dopo la guarigione dall'infortunio), effettuando ben 26 piegamenti, potendosi ragionevolmente ritenere che con il differimento della data, essendosi verificato un infortunio in sede di esame comunicato alla Commissione (con visita del Componente medico e medicazione), lo stesso ricorrente avrebbe certamente superato anche l'esercizio dei piegamenti sulle braccia, come avvenuto con il superamento della prova successiva e la preparazione atletica, anche dimostrata dall'allegato certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità rilasciato da organismo all'uopo preposto.

Il ricorrente ha quindi concluso per l'annullamento del giudizio di inidoneità impugnato, previa sospensione dell'efficacia dello stesso e ammissione con riserva del candidato ai fini del riesame nonché disponendo l'autorizzazione per pubblici proclami nei confronti dei potenziali controinteressati e per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno.

1.2. Con decreto cautelare monocratico-OMISSIS-è stata accolta l'istanza, con conseguente ammissione del ricorrente con riserva alla ripetizione della prova di efficienza fisica da parte di una commissione in diversa composizione.

1.3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'interno in resistenza ed ha depositato documentazione relativa al procedimento e note di udienza con le quali ha evidenziato la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, nel rispetto della disciplina applicativa in materia di accertamenti di che trattasi, come attestato dal verbale n. 34 della Commissione sulle operazioni giornaliere concernenti lo svolgimento delle prove dei candidati convocati il 31 maggio 2021, tra cui il ricorrente, nonché dalla dichiarazione del Presidente della Commissione sullo svolgimento dell'esercizio, a nulla rilevando le doglianze del ricorrente atteso il dato oggettivo del mancato superamento della prova.

1.4. Parte ricorrente ha prodotto memoria, con la quale alla luce degli atti depositati dalla resistente tra cui la dichiarazione del Presidente della

Commissione ha rilevato la contraddittoria interpretazione della disciplina applicata al caso in questione, consentendo il differimento soltanto in caso di infortunio durante una prova che possa pregiudicare lo svolgimento della prova successiva e non anche nei casi di verifica di infortunio durante l'esecuzione dell'ultima prova. Peraltro il ricorrente ha rilevato che, a seguito del decreto cautelare monocratico-OMISSIS-e dell'ammissione con riserva alla ripetizione delle prove, ha superato la prova di efficienza fisica dei piegamenti sulle braccia e, nei due giorni successivi, ha superato altresì gli accertamenti psico-fisici e gli accertamenti attitudinali, risultando "*idoneo con riserva ai sensi dell'art. 5 del D.M. 28 aprile 2005 n. 129"*, come da provvedimento notificatogli brevi manu in data 28 luglio 2021; pertanto ha chiesto l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nonché di disporre contestualmente l'ammissione "con riserva e in soprannumero" dello stesso, previa valutazione dei titoli di merito, al Corso di formazione della Polizia di Stato.

1.5. Con-OMISSIS-è stata accolta l'istanza cautelare, con conferma del decreto cautelare, disponendo la collocazione con riserva del ricorrente nella relativa graduatoria, avendo il ricorrente superato in sede di riesame la prova di efficienza fisica e le ulteriori fasi concorsuali, disponendo altresì l'autorizzazione dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami. Adempimento quest'ultimo eseguito come risulta in atti dal deposito della prova di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale.

2. Con atto recante motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato il verbale di notifica dell'Ufficio Formazione della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di -OMISSIS-, con il quale gli è stato notificato il proscioglimento dal Corso nonché il provvedimento-OMISSIS-- del Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con il quale è stato disposto il

proscioglimento del ricorrente dal 215° Corso per Allievi Agenti della Polizia di Stato e la conseguente cessazione del servizio.

Parte ricorrente ha riferito che l'Amministrazione dapprima ha proposto appello cautelare al Consiglio di Stato -OMISSIS-, notificato il 20 agosto 2021 e depositato il 25 agosto 2021, e poi in data 16 settembre 2021 ha convocato il ricorrente al Corso per Allievi Agenti della Polizia di Stato senza al contempo inserirlo in graduatoria. In esito all'ordinanza del Consiglio di Stato -OMISSIS-, con cui è stato accolto l'appello cautelare, con riforma dell'ordinanza di questa Sezione e indicazione della esclusione dell'appellato dall'anzidetta procedura selettiva, in data 29 settembre 2021 al ricorrente gli è stato notificato il proscioglimento dal 215° Corso per Allievi Agenti della Polizia di Stato e la conseguente cessazione del servizio. Successivamente La DAGEP ha comunicato la pubblicazione sul Boll.Uff. del personale del Ministero dell'interno del 19 ottobre 2021 del decreto di parziale rettifica della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori relativo al concorso in questione con inserimento del ricorrente dichiarato vincitore e collocato nei posti della graduatoria indicati nell'art. 1, con riserva di rivederne la posizione alla definizione del relativo contenzioso.

Parte ricorrente con l'atto recante motivi aggiunti ha impugnato quindi gli atti che hanno disposto la cessazione di servizio indicati in epigrafe deducendo la illegittimità derivata dai predetti atti impugnati con il ricorso introduttivo per le medesime censure già avanzate.

2.1. Con memoria conclusionale parte ricorrente ha insistito sulle proprie posizioni non condividendo le conclusioni del giudice d'appello di cui all'ordinanza cautelare n. 5187/2021 sulla interpretazione delle Disposizioni in materia di accertamenti fisici, in base alla quale il differimento sarebbe consentito solamente in caso di infortunio durante una prova che possa pregiudicare lo svolgimento della prova successiva e non anche nei casi in cui l'infortunio si verifichi durante l'esecuzione dell'ultima prova. Secondo parte ricorrente se si condividesse questa interpretazione, in caso di infortunio

durante lo svolgimento dell'ultima prova fisica, i candidati infortunati non avrebbero alcuna tutela e sarebbero pregiudicati e trattati diversamente rispetto ai candidati infortunati nell'esecuzione delle prove precedenti, con evidente violazione del principio della par condicio tra concorrenti. Nella specie il trauma da strappo muscolare gli avrebbe impedito di eseguire correttamente il 15° e ultimo piegamento, utile ai fini dell'idoneità e il mancato superamento della prova non sarebbe imputabile al ricorrente, bensì all'infortunio occorso in sede di svolgimento della stessa (infortunio documentato dalle certificazioni rese da strutture sanitarie pubbliche in atti e confermato nella nota del Presidente della Commissione, allegata in atti). La dichiarazione del Presidente della Commissione con ammissione dell'infortunio accaduto (con visita e medicazione) sarebbe contraddittoria e irragionevole rispetto al verbale delle prove dove sarebbe omessa alcuna indicazione sull'infortunio e, quindi, il ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso e per la declaratoria del diritto ad essere dichiarato idoneo al concorso in questione, in subordine per il risarcimento dei danni, con vittoria di spese con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

2.2. Parte resistente ha replicato alla memoria del ricorrente rilevando che dopo la pubblicazione dell'ordinanza-OMISSIS- ha accolto l'appello cautelare, l'Amministrazione con provvedimento in data 29 settembre 2021 notificato lo stesso giorno ha disposto il proscioglimento del ricorrente dal Corso di formazione e la conseguente cessazione dal servizio. In tale contesto, con decreto in data 23 giugno 2021, è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso in argomento, successivamente modificata dal decreto 9 ottobre 2021 nel quale il ricorrente è stato inserito, con riserva, nel novero dei vincitori in attesa della definizione della presente controversia giurisdizionale. Ciò posto con riferimento all'atto recante motivi aggiunti il lamentato contrasto dell'atto di cessazione dal servizio con la successiva pubblicazione del decreto di rettifica della graduatoria di merito del concorso in argomento

non sussisterebbe in quanto il predetto decreto di rettifica sarebbe stato adottato nel rispetto del principio di trasparenza, liceità e correttezza dell'azione amministrativa, non incidendo la pubblicazione del decreto di rettifica in data successiva a quella delle dimissioni dal Corso del ricorrente sulla posizione concorsuale dello stesso, rimanendo il ricorrente nella medesima posizione, con riserva, in attesa della definizione del ricorso pendente. Nel merito parte resistente ha insistito sulla reiezione del ricorso attesa l'applicazione del principio della irripetibilità degli accertamenti condotti in sede di esame delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici.

Alla udienza pubblica del 15 marzo 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.Il gravame è nel suo complesso fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.

1.1. Il ricorrente contesta precipuamente, con il ricorso introduttivo, la legittimità del provvedimento 31 maggio 2021 recante il giudizio di inidoneità espresso nei suoi confronti dalla Commissione per l'accertamento dell' efficienza fisica del concorso pubblico per titoli ed esami per l' assunzione di 1350 allievi agenti PS, unitamente alla graduatoria di merito, indicati in epigrafe, per non aver superato l' esercizio dei piegamenti sulle braccia (svolti correttamente n. 14 dei n.15 piegamenti richiesti dal bando), nonostante l'intervenuto trauma da strappo muscolare al grande pettorale della spalla sinistra durante lo svolgimento dell' ultimo esercizio dei piegamenti sulle braccia, circostanza non considerata dalla Commissione nonostante la intervenuta visita e medicazione da parte del Componente medico dopo l'accaduto. Con atto recante motivi aggiunti il ricorrente impugna il successivo provvedimento con cui è stato disposto il proscioglimento dello stesso dal 215° Corso per Allievi Agenti P.S. e la conseguente cessazione dal servizio.

Va rilevato in fatto che il ricorrente nell'immediatezza della prova concorsuale (il giorno dopo 1° giugno 2021) si è sottoposto ad accertamento presso una struttura sanitaria pubblica (Pronto Soccorso dell'Ospedale-OMISSIS-) che ha evidenziato all'esame obiettivo una "*-OMISSIS-*", con diagnosi di "*-OMISSIS-*". Dopo qualche giorno in data 5 giugno 2021, il ricorrente si è sottoposto a visita presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di -OMISSIS-, in seguito alla quale è stato certificato un "*sospetto trauma da strappo -OMISSIS-sinistra*" ed è stata consigliata una terapia farmacologica ed un "*Eu. completamento con ecografia grande pettorale sinistro*". In data 8 giugno 2021, il ricorrente si è sottoposto ad ecografia dei tessuti molli dalla quale è stata accertata nella regione interessata "*-OMISSIS- da riferire ad infiltrazione edematoso-emorragica (DM 3 mm x 3 mm), con associata minuta e focale disinserzione muscolo-aponeurotica a tale livello (DM 2 mm)".*

1.2. Rispetto a quanto rappresentato in ricorso va dato atto degli sviluppi della vicenda contenziosa: con ordinanza cautelare n. 4347 del 5 agosto 2021, avendo il ricorrente superato in sede di riesame la prova di efficienza fisica e le ulteriori fasi concorsuali, la sezione ha accolto l'istanza cautelare e ha disposto l'inserimento con riserva del ricorrente nella relativa graduatoria di merito. Avverso tale ordinanza è stato proposto appello dall'Amministrazione (notificato il 20 agosto 2021 e depositato il 25 agosto 2021), e nonostante la proposizione di appello cautelare in data 16 settembre 2021 il ricorrente è stato convocato al Corso per Allievi Agenti della Polizia di Stato senza al contempo inserirlo in graduatoria, ma incorporato in data 17 settembre 2021 presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Peschiera del Garda per la frequenza del 215° Corso Allievi Agenti.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza -OMISSIS-, ha accolto l'appello cautelare, riformando la gravata ordinanza con esclusione dell'appellato dall'anzidetta procedura selettiva.

In data 29 settembre 2021 al ricorrente è stato notificato il proscioglimento dal 215° Corso e la conseguente cessazione del servizio disposta con

provvedimento Prot. nr. 0077846 del 29.09.2021, avverso il quale il ricorrente ha proposto atto recante motivi aggiunti.

Successivamente la DAGEP ha comunicato che sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n.1/31 del 19 ottobre 2021, è stato pubblicato il decreto di parziale rettifica della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori relativo al concorso de quo, nella quale è stato inserito il ricorrente, dichiarato vincitore e collocato nei posti della graduatoria indicati nell'art. 1, con riserva di rivederne la posizione alla definizione del relativo contenzioso.

2. Passando all'esame delle doglianze si rileva che secondo il ricorrente il mancato superamento della prova non sarebbe imputabile allo stesso bensì all'infortunio occorso in sede di svolgimento della prova, rilevando altresì di aver superato brillantemente le prove fisiche a distanza di un mese (24 giugno 2021) relative al concorso per Allievi Carabinieri (effettuando addirittura 26 piegamenti). Inoltre censura l'operato della Commissione perché la metodologia di indagine adottata per valutare l'attitudine fisica del candidato all'assunzione nella Polizia di Stato sarebbe avvenuta in violazione del bando di concorso nonché delle disposizioni per l'accertamento dell'efficienza fisica, in quanto nonostante il verificarsi di un infortunio in sede di svolgimento dell'ultima prova, la Commissione non ne avrebbe tenuto conto, senza indicare nulla nel verbale in ordine all'infortunio ed omettendo di differire ad altra data la prova.

Peraltro sottolinea il ricorrente che il Presidente della Commissione ha fornito sulla questione la dichiarazione, depositata in atti, recante l'ammissione che, al termine della prova il ricorrente *"ha lamentato dolore al pettorale sinistro. Nonostante le prove stesse si fossero concluse, il Componente Medico ha ovviamente visitato il candidato, medicandolo e rilevando una rapida risoluzione dei sintomi*", precisando altresì che "*in ogni caso le 'disposizioni per accertamento dell'efficienza fisica'…..prevedono la possibilità (e non l'obbligo) di differimento 'in caso di infortunio durante una prova che possa pregiudicare lo svolgimento della prova successiva' a seguito di accertamento e certificazione*

rilasciata dal Componente Medico della Commissione esaminatrice" ed ha concluso che "*l'eventuale pregiudizio sul regolare svolgimento delle prove successive che avrebbe dato diritto al differimento, implicava il presupposto, evidentemente, del superamento della prova già svolta"*; con tale dichiarazione sarebbe stata quindi fornita una interpretazione delle predette Disposizioni regolamentari nel senso di consentire il differimento soltanto in caso di infortunio durante una prova che possa pregiudicare lo svolgimento della prova successiva e non anche nei casi di infortunio avvenuto durante l'esecuzione dell'ultima prova, con censurata contraddittorietà e irragionevolezza.

2.1. Le considerazioni che precedono inducono a ritenere fondate le censure sul difetto istruttorio e di motivazione, sul travisamento e la inattedibilità e irragionevolezza mosse avverso il giudizio di inidoneità impugnato.

Al riguardo va richiamata la clausola del bando di concorso (art. 12 comma 5) che prevede che l'accertamento dell'efficienza fisica per gli uomini consiste nello svolgimento dei seguenti esercizi ginnici da superare in sequenza: - corsa piana 1000 m. da effettuare in un tempo massimo di 3'55'; - salto in alto di 120 cm; - piegamenti sulle braccia n. 15; stabilendo altresì al comma 6 che "*il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi ginnici determina l'esclusione dal concorso per inidoneità".*

Le Disposizioni per l'accertamento dell'efficienza fisica del Concorso pubblico, per esami e titoli, per l'assunzione di 1350 allievi agenti della PS in esame, pubblicate sulla G.U.- 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - del 15 maggio 2020 prevedono che *"In caso di infortunio durante lo svolgimento di una prova che possa pregiudicare il regolare svolgimento della prova successiva, occorre avvertire immediatamente la Commissione. Il sanitario della Polizia di Stato, membro della Commissione, accertata l'effettiva inabilità all'espletamento della prova, emette idonea certificazione sulla base della quale la Commissione potrà autorizzare il differimento ad altra data fissata dalla Commissione, comunque entro l'ultima data prevista dal calendario delle convocazioni. Iniziata la singola prova fisica, essa deve necessariamente concludersi positivamente o negativamente, senza che sia possibile ripetere la stessa".*

Secondo l'interpretazione fornita dal Presidente della Commissione e dal Consiglio di Stato (ordinanza -OMISSIS-), il differimento sarebbe consentito solamente in caso di infortunio durante una prova che possa pregiudicare lo svolgimento della prova successiva e non anche nei casi in cui l'infortunio si verifichi durante l'esecuzione dell'ultima prova.

2.2. Al riguardo ritiene il Collegio che le previsioni (bando e Disposizioni regolamentari per l'accertamento dell'efficienza fisica del Concorso pubblico sopra richiamate) debbono essere interpretate secondo logica e ragionevolezza: ed infatti assume rilievo determinante, in questa prospettiva, la circostanza che le norme tecniche contemplano espressamente l'eventuale infortunio durante la prova dettando gli adempimenti da parte della Commissione.

Ed invero non appare ragionevole interpretare la normativa tecnica nel senso di farne discendere un diverso trattamento per il candidato che ha subìto un infortunio nell'esecuzione delle prove precedenti che possa pregiudicare lo svolgimento della successiva consentendo il differimento, rispetto al candidato che ha subìto un infortunio durante lo svolgimento dell'ultima prova fisica, che non avrebbe alcuna tutela.

Nel caso in esame assumono rilevanza le circostanze fattuali:

- il verificarsi dell'infortunio è stato anche confermato nella dichiarazione del Presidente della Commissione (circostanza non rilevata nell'ordinanza di appello);

- tale infortunio è stato ampiamente documentato dalle certificazioni rese da strutture sanitarie pubbliche in atti a seguito di accertamenti sanitari svolti nell'immediatezza; d'altro canto, la produzione di certificazioni provenienti da strutture sanitarie pubbliche, quali quelle esibite dal ricorrente, esclude in radice ogni possibile rischio di condotte opportunistiche, considerata la fede privilegiata che assiste tali certificazioni (in disparte la conferma dell'infortunio da parte dello stesso Presidente della Commissione);

- le circostanze rappresentate nella dichiarazione postuma del Presidente della Commissione riguardo all'intervenuto infortunio (dolore al pettorale sinistro al termine della prova con visita del candidato da parte del Componente medico e medicazione) non risultano indicate nel verbale di svolgimento delle prove e giudizio di inidoneità e quest'ultime appaiono in contraddizione con quanto dichiarato dal Presidente della Commissione sull'insorgenza del dolore al termine della prova, della visita medica da parte del Componente e della medicazione.

È noto, in via generale, che il sindacato sui giudizi di idoneità psico-fisica previsti per i concorsi pubblici è estrinseco e limitato ai casi di macroscopico travisamento dei fatti oggetto di valutazione, per illogicità di quest'ultima e incongruenza delle relative conclusioni, nonché per carenza di istruttoria e motivazione rapportata o all'assenza di specifici accertamenti strumentali o alla erroneità riconducibile all'uso degli apparati impiegati e alla contraddittorietà del giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. II, -OMISSIS-; id., -OMISSIS-; Tar Lazio, Roma, -OMISSIS-).

Tuttavia ciò non determina l'insindacabilità assoluta degli accertamenti in sede concorsuale e non preclude al Collegio, in assoluto, di valutare le peculiarità del caso concreto, atteso che nella specie non si tratta di confutare le risultanze della Commissione medica preposta tramite gli esiti di una successiva verificazione, bensì di valutarne l'intrinseca attendibilità, attesa la possibilità di contrastare le stesse valutazioni con l'allegazione di elementi idonei volti ad evidenziare l'illogicità e il travisamento dei presupposti soprattutto nelle ipotesi in cui la valutazione di idoneità debba essere conseguita all'esito di prove che, come quella in esame, comporta il giudizio dell'espletamento della prova fisica da parte del candidato, tenendo conto delle circostanze fattuali e delle situazioni relative allo svolgimento delle stesse; ed infatti, l'interessato deve allegare elementi concreti e convincenti sul piano delle prove, circostanza ravvisabile nel caso in esame.

In siffatte ipotesi, quindi, la garanzia del buon andamento e dell'imparzialità della p.a. riposa nella non contraddittoria rappresentazione dei fatti e nell'adeguata e non generica motivazione della valutazione adottata.

Nella specie il ricorrente, durante lo svolgimento dell'esercizio dei piegamenti sulle braccia, ha subìto un trauma da strappo muscolare, dopo aver effettuato correttamente 14 piegamenti (su 15); tale trauma gli ha impedito di eseguire correttamente il 15° e ultimo piegamento, utile ai fini dell'idoneità, e l'infortunio è stato confermato nella nota del Presidente della Commissione, ma non indicato nel verbale della prova. Inoltre l'infortunio è stato ampiamente documentato dalle certificazioni rese da strutture sanitarie pubbliche in atti.

Peraltro va rilevato l'esito favorevole della prova, ottenuto a seguito della pronuncia cautelare, svolta in sede di riesame, dimostrativa dell'efficienza fisica del ricorrente e della fondatezza dei motivi di ricorso, riguardo all'illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo del travisamento e dell'inattendibilità del giudizio per la violazione delle norme in materia di svolgimento delle prove di efficienza fisica, per avere l'Amministrazione non tenuto conto dell'infortunio occorso nella prova, pur avendolo riscontrato, che ha compromesso l'efficienza fisica del candidato nel completamento dell'ultimo piegamento.

3.Per tutto quanto precede, il Collegio ritiene le doglianze svolte nel ricorso introduttivo, come integrato dall'atto recante motivi aggiunti, sul difetto istruttorio e di motivazione, sul travisamento e la inattedibilità e irragionevolezza del giudizio meritevoli di positiva considerazione e – assorbita ogni ulteriore doglianza non espressamente esaminata in quanto ritenuta ininfluente e irrilevante ai fini della decisione - il complessivo gravame va accolto, con conseguente annullamento del giudizio di inidoneità e degli altri atti gravati, per quanto di interesse del ricorrente, e del provvedimento di proscioglimento dal 215° Corso e la conseguente cessazione dal servizio e con consolidamento dei derivanti effetti acquisiti medio tempore; resta assorbita la

domanda di risarcimento del danno per perdita di chance, genericamente proposta per il solo caso di mancato conseguimento della tutela in forma specifica mediante ripetizione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica (riesame effettuato).

La riserva inserita nella graduatoria cui è stata sottoposta l'ammissione del ricorrente tra i vincitori del concorso va dunque sciolta con esito positivo per l'interessato e conseguenti determinazioni da parte dell'Amministrazione, anche ai fini del prosieguo dell'iter selettivo con l'ammissione dell'interessato a nuovo Corso.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sull'atto recante motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell'Interno alla refusione degli onorari di causa in favore del ricorrente che liquida in Euro 1.500,00 (euro millecinquecento//00), oltre accessori come per legge, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti	**Concetta Anastasi**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.